

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	53
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 447 Lupi</i>)	48

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta	50
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti	50
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato Imprese nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato	50
--	----

AVVERTENZA	50
------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 aprile 2022 la Commissione, su proposta della relatrice, on. Ciprini, ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Avverte che, in relazione a tale testo, sono state presentate quattro proposte emendative, che la Commissione esaminerà nella seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Cominciando dall'articolo 1, pertanto, chiede alla relatrice, on. Ciprini, di esprimere il parere sugli emendamenti De Lorenzo 1.1 e Murelli 1.2.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento De Lorenzo 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Murelli 1.2, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Infatti, l'articolo 1 del testo base fa riferimento a interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, già previsti dall'ordinamento e pienamente applicabili. La necessità di un ulteriore passaggio in sede giudiziaria appesantirebbe il procedimento, rallentando, se non, addirittura, ostacolando l'accesso delle donne vittime di violenza ai benefici previsti dal provvedimento.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento De Lorenzo 1.1, proposta dalla relatrice, è stata accettata dalla presentatrice dell'emendamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento De Lorenzo 1.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Murelli 1.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento De Lorenzo 2.1, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, richiamandosi alle motivazioni illustrate in relazione all'emendamento Murelli 1.2.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Rina DE LORENZO (LEU), accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 2.1.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Polidori 3.01.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Polidori 3.01 (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 447 Lupi).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, avverte che risulta assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 447 Lupi, recante: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio, del lavoro intermittente e del lavoro a orario ridotto. Trattandosi di proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Chiede, quindi, al relatore, on. Rizzetto, di illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di legge C. 447 Lupi testé abbinata.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, riferendo brevemente sulla proposta di legge C. 447 Lupi, testé abbinata alle altre, che consta di quattro articoli, segnala che all'articolo 1, riproponendo in sostanza la normativa soppressa dal decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2015 il Capo V-*bis*, che reca, agli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*, la disciplina del lavoro accessorio.

In particolare, similmente a quanto previsto nelle proposte abbinata, la norma definisce prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative che, con riferimento alla totalità di committenti, non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Tali attività possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, anche da percettori di prestazioni integrative del salario e di sostegno al reddito, nonché, a determinate condizioni e con riferimento a determinati soggetti, in agricoltura. La norma vieta il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. La remunerazione del lavoro accessorio avviene mediante *carnet* di buoni orari, il cui valore nominale è fissato in 12 euro, in attesa di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato e una sua quota è versata dal concessionario alla gestione separata dell'INPS e all'INAIL.

In materia di lavoro intermittente, l'articolo 2, sostituendo l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, introduce la possibilità che esso possa configurarsi anche come rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ne estende l'ambito soggettivo di utilizzo, grazie alla soppressione del vigente limite di età dei soggetti che possono essere utilizzati con il contratto di lavoro intermittente, ovvero meno di 24 anni e più di 55.

L'articolo 3 introduce il contratto di lavoro a orario ridotto, configurato come un contratto di lavoro a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

L'articolo 4, infine, dispone le abrogazioni delle disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta.

In conclusione, ribadisce la necessità che il Comitato ristretto, convocato al termine della seduta odierna, si impegni ad individuare i punti che accomunano le proposte di legge abbinata, alcune delle quali, innegabilmente, affrontano le problematiche del lavoro accessorio partendo da posizioni diverse. Confida, pertanto, che i colleghi vogliano contribuire con spirito collaborativo al superamento delle criticità che si potrebbero evidenziare nel corso del lavoro istruttorio.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, concordando con il relatore sull'opportunità che i lavori del Comitato ristretto, che tornerà a riunirsi al termine della seduta odierna, siano ispirati alla volontà di collaborazione, che caratterizza la Commissione Lavoro in questa legislatura.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 maggio 2022.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 maggio 2022.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 maggio 2022.

Audizioni di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato Imprese nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Grubaud recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.*

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragonelli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bosio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**ART. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

Conseguentemente:

all'articolo 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: donne vittime di violenza con le seguenti: vittime di violenza;

nel titolo sostituire le parole: donne vittime di violenza con le seguenti: vittime di violenza.

1.1. De Lorenzo.

Al comma 1, dopo le parole: debitamente certificati aggiungere le seguenti: dalla data del decreto che dispone il giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di condanna o del decreto di giudizio immediato o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di protezione certificati aggiungere le seguenti: dalla data del decreto che dispone il giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di condanna o del decreto di giudizio immediato o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero.

1.2. Murelli, Tateo, Cavandoli, Giaccone, Legnaioli, Moschioni, Snider, Caparvi, Caffaratto.**ART. 2.**

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero dopo la pubblicazione di una sentenza di primo grado di condanna dell'autore della violenza.

2.1. De Lorenzo.**ART. 3.**

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Regime di vantaggio fiscale)

1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

3.01. Polidori.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bosio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**ART. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

Conseguentemente:

all'articolo 2, ovunque ricorrano, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica;

nel titolo dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

1.1. De Lorenzo (Nuova formulazione).

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Regime di vantaggio fiscale)

1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da la-

voro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

3.01. Polidori.